



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ex D.Lgs. 231/2001

Oggetto della modifica:

Quinta emissione: inserimento reati tributari

Redazione: ODV

Emissione: Consiglio Amministrazione

Data emissione: 2020

Revisione: 5

Pagina 1 di 43

Sommario

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Il D. Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante | 3 |
| 2 | Le Linee Guida | 7 |
| 3.3 | La funzione del Modello | 12 |
| 4 | I Processi Sensibili | 13 |
| 4.1 | . ANALISI DEI REATI EX D.LGS 231/2001..... | 13 |
| 5 | L'organismo di vigilanza (OdV) | 33 |
| 5.1 | Identificazione dell'organismo di vigilanza e requisiti. Nomina e revoca..... | 33 |
| 5.2 | Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza | 33 |
| 5.4 | Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale e l'ATS | 36 |
| 5.5 | Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie..... | 36 |
| 5.6 | Raccolta e conservazione delle informazioni..... | 38 |
| 6 | La formazione delle risorse e la diffusione del Modello | 38 |
| 6.1 | Formazione ed informazione dei Dipendenti | 38 |
| 6.2 | Informazione ai Consulenti ed ai Partner | 39 |
| 7 | Sistema disciplinare | 40 |
| 7.1 | Funzione del sistema disciplinare | 40 |
| 7.2 | Misure per i lavoratori dipendenti | 40 |
| 7.2.1 | <i>Impiegati e quadri</i> | 40 |
| 7.2.2 | <i>Dirigenti</i> | 42 |
| 7.3 | Misure nei confronti degli Amministratori | 42 |
| 7.4 | Misure nei confronti dei Sindaci | 42 |
| 7.5 | Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner..... | 42 |
| 8 | Verifiche sull'adeguatezza del Modello | 43 |
| 9 | Whistleblowing | 43 |

1 Il D. Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

| | |
|----------|---|
| 1 | I Reati in danno della Pubblica Amministrazione in danno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione |
| 1.1 | Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio |
| 1.2 | Corruzione in atti giudiziari |
| 1.3 | Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio |
| 1.4 | Istigazione alla corruzione |
| 1.5 | Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri |
| 1.6 | Concussione |
| 1.7 | Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea |
| 1.8 | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche |
| 1.9 | Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea |
| 1.10 | Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea |
| 1.11 | Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico |
| 2 | Abusi di mercato |
| 2.1 | Abuso di informazioni privilegiate |
| 2.2 | Manipolazione del mercato |
| 3 | Reati societari |

| | |
|-------------|--|
| 3.1 | False comunicazioni sociali |
| 3.2 | False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori |
| 3.3 | Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione |
| 3.4 | Impedito controllo |
| 3.5 | Indebita restituzione dei conferimenti |
| 3.6 | Illegale ripartizione degli utili e delle riserve |
| 3.7 | Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante |
| 3.8 | Operazioni in pregiudizio dei creditori |
| 3.9 | Omessa comunicazione del conflitto di interessi |
| 3.10 | Formazione fittizia del capitale |
| 3.11 | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori |
| 3.12 | Illecita influenza sull'assemblea |
| 3.13 | Aggiotaggio |
| 3.14 | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza |
| 4 | Reati in tema di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valore di bolla |
| 5 | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico |
| 6 | Reati contro la personalità individuale |
| 7 | Reati contro la vita e l'incolumità individuale |
| 8 | Reati transazionali |
| 8.1 | Favoreggiamento personale |
| 8.2 | Associazione per delinquere di stampo mafioso |
| 8.3 | Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri |
| 8.4 | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
| 8.5 | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine |
| 8.6 | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| 8.7 | Associazione per delinquere |
| 8.8 | Istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (L. N°167 20/novembre 2017) |
| 9 | Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo |
| 10 | Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro |
| 10.1 | Omicidio colposo |
| 10.2 | Lesioni personali colpose |
| 11 | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati contro il patrimonio mediante frode) |
| 11.1 | Ricettazione |

| | |
|-----------|--|
| 11.2 | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
| 11.3 | Riciclaggio |
| 12 | Delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| 12.1 | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico |
| 12.2 | Falsità in un Documento informatico |
| 12.3 | Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche |
| 12.4 | Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche |
| 12.5 | Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica |
| 12.6 | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità |
| 12.7 | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici |
| 12.8 | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità |
| 12.9 | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici |
| 12.10 | Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. |
| 12.11 | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici |
| 13 | Delitti di criminalità organizzata |
| 13.1 | Associazione per delinquere |
| 13.2 | Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 |
| 13.3 | Associazione di tipo mafioso |
| 13.4 | Scambio elettorale politico-mafioso |
| 13.5 | Sequestro di persona a scopo di estorsione |
| 13.6 | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
| 13.7 | Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. |
| 14 | Delitti contro l'industria e il commercio |
| 14.1 | Turbata libertà dell'industria e del commercio |
| 14.2 | Frode nell'esercizio del commercio |
| 14.3 | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine |
| 14.4 | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci |
| 14.5 | Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale |
| 14.6 | Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari |
| 14.7 | Illecita concorrenza con minaccia o violenza |
| 14.8 | Frodi contro le industrie nazionali |

| | |
|-----------|---|
| 15 | Delitti in materia di violazione di diritti d'autore |
| 15.1 | Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa |
| 5.2 | Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione |
| 15.3 | Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori |
| 15.4 | Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati |
| 15.5 | Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa |
| 15.6 | Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione |
| 15.7 | Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. |
| 16 | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| 17 | Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01) |
| 17.1 | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 bis codice penale) |
| 17.2 | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale) |
| 17.3 | Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.4 | Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n.152) |
| 17.5 | Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.6 | Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.7 | Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.8 | Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |

| | |
|-------|--|
| 17.9 | Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.10 | Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 7.11 | Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.12 | Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4) |
| 17.13 | Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.14 | Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.15 | Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.16 | Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.17 | Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |
| 17.18 | Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150) |
| 17.19 | Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549) |
| 17.20 | Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202) |

I presupposti affinché un ente possa incorrere in tale responsabilità, e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dallo stesso decreto, sussistono qualora il reato:

- sia commesso da un soggetto che riveste posizione apicale all'interno dell'azienda o da un suo sottoposto e sia fra quelli previsti dalla parte speciale del decreto;
- sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Fondazione;
- costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una — colpa dell'organizzazione (intendendosi con tale termine la colpa organizzativa consistente nel non avere istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati).

2 Le Linee Guida

Nella predisposizione del presente documento, la Fondazione Villa Fiori di Nave si è ispirata alle Linee Guida elaborate per il settore dell'ospedalità privata dall'A.I.O.P., ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231 del 08/06/2001, dalle linee guida di Assoconsult di Confindustria e dalle linee guida di CBA Consulting per quanto riguarda la metodologia della gestione del rischio.

3 Il Modello

3.1 La costruzione del Modello

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, la struttura ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato decreto.

L'adozione del Modello è effettuata dalla Fondazione Villa Fiori non solo per beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 ma, soprattutto, per migliorare, il Sistema dei Controlli Interni, limitando il rischio di commissione dei reati.

Nello specifico le finalità perseguite sono:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Struttura nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Struttura in quanto sono, comunque, contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società stessa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Struttura, mediante un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

I principi, dettati anche dalle linee guida A.I.O.P., rispettati dal presente Modello sono:

1. la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. N. 231/2001;
2. il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
3. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
4. la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
5. l'istituzione di appositi – presidi “preventivi”, specifici per le macro categorie di attività e dei rischi connessi, volti a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel decreto (controlli ex ante);
6. l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
7. la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
8. l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
9. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole definite.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Assoconsult (Confindustria)

Si descrivono qui di le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1. **“As-is analysis”**. L’identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura, mirate all’individuazione e comprensione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i Reati.

L’analisi è stata condotta principalmente su tutte le attività che prevedono un contatto/un’interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei reati societari considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

2. **“L’indice di rischio: analisi proattiva”** L’analisi proattiva quale azione preliminare per l’identificazione di situazioni pericolose prevede in prima battuta l’analisi dei processi per passare poi alla stima della probabilità che si verifichi l’errore e considerare quindi l’entità del danno.

- Analisi dei processi (descrizione sistematica delle attività);
- Identificazione delle situazioni pericolose e dei modi di errore possibili (formalizzazione di protocolli e procedure, diffusione dei protocolli e delle procedure, formazione, corretta attribuzione delle deleghe, esistenza di un sistema di verifiche, etc.);
- Stima della probabilità di accadimento dell’errore e/o illecito;
- Valutazione del grado di accettabilità del rischio.

Le stime così effettuate debbono essere inserite in una matrice che incroci i fattori con l’entità del danno e permetta di effettuare valutazioni delle priorità di intervento e delle azioni preventive da mettere in atto per abbattere il rischio.

Diverse le tecniche ed i metodi utilizzabili.

Una delle metodologie recentemente introdotte anche nello studio dell’errore umano è il *FMEA (Failure Modes & Effect Analysis)*.

L’oggetto dell’analisi non è l’evento avverso o il *near-miss* ma il processo così come si svolge routinariamente ed è quindi un metodo che può essere applicato indipendentemente dal verificarsi di un evento sentinella.

L’FMEA è un metodo che facilita il miglioramento dei processi e permette di individuare ed eliminare precocemente i problemi nella fase di sviluppo del processo stesso.

A nostro avviso potrebbe risultare efficace la costruzione di una matrice che tenga conto di tre indici:

_ Gravità del comportamento scorretto (G);

_ Frequenza di esposizione al rischio, probabilità (P);
 _ Rilevabilità da parte dell'organizzazione del comportamento scorretto (Ri).
 _ Il prodotto dei tre indici sopra esposti determina il Fattore di Rischio Totale (FRT) per il quale è necessario individuare le classi di rischio per poter assumere decisioni utili ad abbassare il rischio residuo e ridurlo ad un livello di accettabilità attraverso l'implementazione di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Indice di Gravità (G)

| <i>Descrizione</i> | <i>Criterio</i> | <i>Punteggio</i> |
|--------------------|---|------------------|
| Ininfluyente | Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un effetto estremamente poco significativo e non rilevabile all'esterno | 1 |
| Bassa | Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un effetto di natura minore e mai configurabile come reato | 2 |
| Moderata | Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un illecito amministrativo di lieve entità | 3 |
| Alta | Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un illecito ma la sua estensione è contenuta | 4 |
| Altissima | Il manifestarsi del comportamento scorretto genera un illecito che espone l'organizzazione a grave rischio di sanzione | 5 |

Indice di Probabilità (P)

| <i>Descrizione</i> | <i>Criterio</i> | <i>Punteggio</i> |
|--------------------|--|------------------|
| Remota | L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza annuale o più bassa | 1 |
| Bassa | L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bimestrale o più bassa | 2 |
| Moderata | L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza mensile | 3 |
| Alta | L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza settimanale | 4 |
| Molto alta | L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza giornaliera | 5 |

Indice di rilevabilità (Ri)

| <i>Descrizione</i> | <i>Criterio</i> | <i>Punteggio</i> |
|--------------------|--|------------------|
| Remota | Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti | 5 |
| Bassa | Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti | 4 |
| Moderata | Il programma di controllo ha una probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti inferiore al 50% | 3 |
| Alta | Il programma di controllo ha una probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti | 2 |
| Molto alta | Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti | 1 |

I valori soglia del FRT

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Rischio Altissimo | necessità di interventi radicali, immediata segnalazione all'OdV a al CdA FRT >=60 | | |
| Rischio Alto | Necessità di interventi urgenti, priorità elevata, segnalazione all'OdV FRT compreso tra 28 e 59 | | |
| Rischio moderato | Priorità media-necessità di interventi a medio termine FRT compreso tra 19 e 27 | | |
| Rischio basso | Interventi da valutare in sede di riesame annuale FRT compreso tra 5 e 18 | | |
| Rischio trascurabile | Interventi non necessari FRT compreso tra 1 e 4 | | |

Il risultato della determinazione dell'indice di rischio si trova allegata al presente modello (All1).

3. Effettuazione della "gap analysis". Sulla base dei Processi Sensibili individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

4. Predisposizione del Modello. Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001, quali:

- a. La prima Parte Speciale è denominata "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.
- b. La seconda Parte Speciale è denominata "Reati Societari" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.
- c. La terza Parte Speciale è denominata "Reati di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001.
- d. La quarta Parte Speciale è denominata "Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.
- e. La quinta Parte Speciale è denominata "Reati informatici" e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

- i principi di riferimento relativi ai reati in oggetto.

3.3 La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente alla Struttura di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Struttura, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti e Medici, Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'OdV sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

4 I Processi Sensibili

La **Fondazione Villa Fiori R.S.A Onlus**, come previsto dalla Statuto, è un Ente operante nel settore dei servizi alla persona, nodo della rete dei servizi socio integrati di Regione Lombardia per lo svolgimento di attività socio sanitaria di cura ed assistenza in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare.

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani e/o utenti residenti nel Comune di Nave e Comuni limitrofi e comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione Villa Fiori vede la propria *Mission* espressa attraverso i valori di cura e l'accudimento dell'ospite, perseguendo gli obiettivi di tutela della vita e promozione della salute, nel rispetto della dignità umana, attraverso una costante attenzione alla qualità, nel raggiungimento dei suoi scopi e nella produzione dei servizi.

La ricerca di una migliore qualità dell'assistenza ha caratterizzato negli ultimi anni l'intervento verso coloro che chiedono di utilizzare i Servizi della Fondazione.

Organigramma (vedi allegato)

4.1 . ANALISI DEI REATI EX D.LGS 231/2001

La conoscenza dei reati permette ad una organizzazione di interrogarsi sui propri processi, ovvero su tutte quelle attività che possono comportare un reato, in modo tale da poter arrivare a definire le aree a rischio.

La Fondazione è un *ente erogatore di servizi socio sanitari* quali:

1. Servizi socio sanitari in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare;
2. Servizi socio assistenziali in regime domiciliare, semiresidenziale, residenziale;
3. Servizi socio assistenziali in convenzione con amministrazioni locali;
4. Servizi sociali in regime residenziale.

essi comportano:

- rapporti costanti e correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria (Regione, Ats);
- gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali);
- la negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con S.S.R e gestione relativi debiti informativi;
- gestione adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- gestione dei sistemi informatici ed il trattamento dei dati personali (Privacy);
- gestione adempimenti amministrativi, contrattuali, previdenziali e fiscali relativi al personale;
- gestione selezione ed assunzione del personale;

- gestione delle ispezioni da parte di ATS e altri organi di vigilanza (VFFF-INPS-INAIL-Agenzia delle entrate);
- gestione dei rapporti con le autorità fiscali ed i relativi adempimenti;
- gestione delle spese dell'omaggistica e di beneficenza;
- gestione degli acquisti di beni (mobili e immobili) e servizi;
- gestione pratiche assicurative;
- gestione del servizio farmacia;
- rilascio di certificazioni, dichiarazioni, compilazione di fascicoli sanitari, accertamenti sanitari ecc..;
- l'erogazione di servizi a persone funzionalmente e cognitivamente fragili in molti casi "incapaci naturali".

Diventa fondamentale l'analisi dei reati e l'individuazione delle aree esposte alla possibile commissione degli stessi individuando le azioni preventive e/o correttive da implementare al fine di contrastare il loro realizzarsi se non attraverso una azione elusiva delle regole organizzative di cui l'ente si è dotato. Gli altri reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 appaiono solo astrattamente e non concretamente configurabili.

In questa prima parte si considerano e vengono spiegati i reati sui processi principali, l'analisi di dettaglio viene invece esplicitata nell'allegato della tabella dei rischi.

4.2 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D. Lgs 231/01)

- 1) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- 2) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- 3) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1,c.p.);
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- 5) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 23.

4.2 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D. Lgs 231/01)

- 1) Concussione (art. 317 c.p.);
- 2) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- 4) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- 5) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- 6) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- 7) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto un finanziamento o contributi da parte dello Stato italiano o della UE, il soggetto beneficiario non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per i quali erano state richieste.

Il momento consumativo del reato può configurarsi anche con riferimenti a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo Interessato | Richiesta di finanziamenti per la realizzazione di opere strutturali, servizi innovativi. |
| Azione preventiva di contenimento | Elaborazione di una procedura che identifichi il responsabile del procedimento: le fasi di richiesta del finanziamento, le fasi di realizzazione del progetto, le modalità di contabilizzazione di entrate uscite, le verifiche intermedie sullo stato avanzamento dei lavori. |
| Azione di controllo | Verifiche periodiche verbalizzate di quanto si sta realizzando con il finanziamento ricevuto. |

Indebita percezione di erogazione in danno dello Stato o dell'UE

Il reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, un soggetto ottenga, senza averne diritto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalla comunità europea.

In questo caso a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo Interessato | Rendicontazione delle prestazioni socio sanitarie erogate per le quali l'ente pubblico remunera l'ente erogatore. |
| Azione preventiva di contenimento | Elaborazione di una procedura/protocollo che identifichi: il responsabile del procedimento, le modalità di contabilizzazione delle prestazioni, i controlli sulle prestazioni rese, l'invio dei flussi validi ai fini dell'assolvimento del debito informativo, le modalità di fatturazione e contabilizzazione, le figure professionali responsabili delle singole fasi. |
| Azione di controllo | Verifiche periodiche |
| OdV | Relazione all'Organismo di Vigilanza sulle prestazioni erogati (semestrale) Comunicazione all'OdV di eventuali controlli di appropriatezza |
| Processo Interessato | Elaborazione stipendi e versamento contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali |
| Azione preventiva di contenimento | Elaborazione di una procedura che identifichi il responsabile del procedimento le modalità di elaborazione degli stipendi, le modalità di elaborazione dei documenti inerenti agevolazioni contributive, (adeguamenti tassi INAIL, contribuzione ridotta per mobilità o altro, rimborsi per maternità, etc.) il processo è inerente tutte le agevolazioni previdenziali previste dalla normativa ed afferenti a INAIL, INPS. Procedura che identifichi la corretta archiviazione della documentazione identificando il responsabile della conservazione della stessa. |
| Azione di controllo | Verifiche periodiche da parte dell'organo di controllo di revisione |

Concussione

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito della fattispecie considerate dal Decreto; tale reato

necessita infatti della concorrenza da parte di un dipendente che sia consenziente rispetto alle richieste e sempre che tale comportamento porti in qualche modo un vantaggio all'ente

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva per sé od altri denaro o vantaggi per compiere oppure per omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per il corruttore). Tale reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio

Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

Corruzione in atti giudiziari

Il reato si configura nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un pubblico ufficiale o subisca la concussione di un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato di altro ente pubblico o della UE

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui per realizzare un ingiusto profitto siano posti in essere degli artifici o dei raggiri tali da indurre in errore o arrecare un danno allo Stato. Un esempio di tale reato si può avere nel caso in cui nella predisposizione della documentazione per la partecipazione a procedure di gara e/o appalto si forniscano alla pubblica amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo Interessato | Azioni di controllo da parte di enti pubblici (INAIL, Agenzia delle entrate, INPS, ATS, ecc..) |
| Azione preventiva di contenimento | Codice etico, codice comportamentale che preveda il divieto di erogare a qualunque titolo somme in denaro o altre utilità a pubblici ufficiali. Definizione nell'organigramma e nel funzionigramma delle persone titolate/delegate a interloquire con le pubbliche Amministrazioni |
| Azione di controllo | Verifiche periodiche a campione sul corretto rispetto dei ruoli. |
| Processo Interessato | Richiesta autorizzazioni al funzionamento, accreditamento, mantenimento dei requisiti di funzionamento e accreditamento, partecipazione a gare pubbliche |
| Azione preventiva di contenimento | Attribuzione delle deleghe che autorizzano a contrarre con la pubblica amministrazione. Norme comportamentali che prevedano divieti ed obblighi in merito a veridicità delle informazioni. Corretta archiviazione e conservazione della documentazione prodotta a tali fini. Verifica e controllo dell'adeguatezza e dell'aggiornamento della documentazione |
| Azione di controllo | Controlli periodici da parte della direzione. |

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, per esempio comunicando dati non veritieri, predisponendo una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico

Il reato si configura nel caso in cui alterando il funzionamento di un sistema informatico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto può realizzarsi il reato qualora una volta ottenuto un finanziamento venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello assegnato legittimamente.

4.3 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs 231/01)

- 1) Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- 3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- 4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- 6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies);
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p).

Tutte le aziende per la tipologia dei servizi resi e gli obblighi derivanti dalla conduzione dell'attività devono necessariamente fare uso di strumenti informatici con collegamenti a link protetti e riservati.

La responsabilità dell'azienda è imputata anche nell'ipotesi in cui non venga rintracciato l'autore del reato con la difficoltà pertanto di individuare le motivazioni e di dare prova che il soggetto abbia agito a fini esclusivamente personali e non nell'interesse dell'ente.

Per l'azienda è quindi fondamentale individuare le strategie idonee ad impedire la commissione di reati informatici attraverso:

- una politica della sicurezza informatica;
- la redazione di un codice di comportamento informatico;
- una adeguata dotazione strumentale informatica che permetta azioni preventive e di controllo;
- l'affidamento di incarichi connessi all'uso dei sistemi informatici;
- la nomina attraverso un adeguato disciplinare della figura dell'amministratore di sistema;
- l'aggiornamento del DPS per la parte inerente il trattamento dei dati in formato elettronico.

| Processo Interessato | Uso di strumenti informatici |
|-----------------------------------|--|
| Azione preventiva di Contenimento | Redazione codice di comportamento informatico. Aggiornamento DPS con particolare attenzione alla modalità di trattamento dei dati su supporto informatico. Nomina dell'amministratore di sistema e disciplinare. Implementazione della strumentazione tecnologica atta a prevenire la commissione del reato (firewall, antivirus,..). |
| Azione di controllo | Verifiche a campione |

4.4 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs n. 231/2001)

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs 286/1998 (art. 416,co. 6, c.p.);
- 3) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- 4) Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- 5) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- 6) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- 7) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

8) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di

| Processo Interessato | Incassi/pagamenti |
|-----------------------------------|--|
| Azione preventiva di Contenimento | Redazione di una procedura che normi le modalità di incassi e pagamenti per via contante al fine di rendere costantemente tracciabili i flussi finanziari. Individuazione di un responsabile della gestione di liquidità di cassa. Limitare gli incassi per contanti a 500 euro. |
| Azione di controllo | Verifiche di cassa e dei flussi finanziari |

esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.);

Il rischio di accadimento di tali reati è ritenuto nullo.

Ai fini preventivi pare sufficienti il richiamo nei codici di comportamento e nel codice etico delle norme di condotta volte a inibire la commissione dei reati.

4.5 Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs 231/01)

1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

La commissione dei reati previsti dall'art. 25-bis appare abbastanza remota all'interno dell'organizzazione. Tuttavia in considerazione delle ultime disposizioni di legge in tema di antimafia e controllo dei flussi finanziari è opportuno che l'ente adegui le proprie modalità di gestione del denaro contante limitando gli incassi brevi mano a cifre minime e definendo uno specifico protocollo per la gestione di incassi e pagamenti.

4.6 Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D. Lgs n. 231/2001)

1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);

4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- 6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - 7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - 8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Trattasi di reati la cui commissione, data la specificità del servizio erogato dalle associate, risulta estremamente remota.
- Nello specifico i reati previsti interessano le attività che possono implicare mezzi tesi all'impedimento od alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

4.7 Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs 231/01)

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.) Falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c. c.) C
- 2) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.);
- 3) Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- 4) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- 5) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- 6) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- 7) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- 8) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- 9) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- 10) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- 11) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- 12) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- 13) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).

False comunicazioni sociali

Tale reato si realizza nel momento in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongano nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge rivolte ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei a indurre, i destinatari, in errore della situazione economico patrimoniale o finanziaria dell'ente o del gruppo al quale lo stesso appartiene con intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false o omesse, inoltre devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economico patrimoniale finanziaria.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati per conto di terzi.

False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori

Il reato si realizza nel caso in cui, a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c., si cagioni un danno patrimoniale alla società ai soci o ai creditori.

Tale reato è procedibile a querela salvo che riguardi società quotate nel qual caso procedibile d'ufficio.

Falso in prospetto

La condotta criminosa consiste nell'espone false informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

Il reato consiste in consapevoli false attestazioni od occultamento di informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società da parte dei responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se il comportamento ha causato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare mediante, occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Formazione fittizia del capitale

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote, vengono sopravvalutati i conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società in caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato si configura in caso di restituzione anche simulata da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione agli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Tale condotta consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o di acconti sugli utili non ancora effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori di riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni che cagioni danni ai creditori.

Omessa comunicazione conflitto d'interessi

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di amministrazione di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di alto stato o diffusi tra il pubblico in misura rilevante non da notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura i termini l'origine e la portata.

Se il conflitto d'interessi riguarda un amministratore delegato egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Illecita influenza sull'assemblea

La condotta tipica prevede che con atti simulati o con frode da parte di chiunque si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire per sé o per altri un indebito profitto.

Aggiotaggio

Il reato si concretizza con la diffusione di notizie false concretamente idee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza mediante l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge al fine di ostacolarne le funzioni di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economico finanziaria patrimoniale dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero con l'occultamento di tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la situazione medesima.

I reati sopra descritti trovano solo parzialmente possibilità di commissione all'interno delle organizzazioni cui il manuale è rivolto per la propria configurazione giuridica (per lo più Fondazioni). Tuttavia si ritiene che alcuni principi previsti dal diritto societario siano per analogia applicabili più genericamente oltre che alle società anche ad altri enti.

In particolare in ossequio dei principi di trasparenza nei confronti degli *stake holders* esterni che contribuiscono, a volte, allo sviluppo ed al sostegno dell'operato delle

Fondazioni o di altri enti simili si ritiene che alcuni processi necessitino di particolare attenzione.

Resta ferma l'applicabilità dei disposti normativi alle aziende costituite in forma societaria.

4.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs 231/01)

1) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs 231/01)

L'analisi delle attività svolte dalle associate non rileva la possibilità di accadimento di tali reati.

Tuttavia è bene prevedere regole di condotta, all'interno dei regolamenti aziendali, del modello organizzativo e del codice etico che rendano estremamente marginale la possibilità di commissione di tale reato.

4.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D. Lgs 231/01)

1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Anche per tale reato non sono state individuati all'interno delle aree di attività elementi che possano indurre alla commissione di tale reato.

| Processo Interessato | Redazione bilancio consuntivo |
|-----------------------------------|---|
| Azione preventiva di Contenimento | Dotarsi di un documento economico finanziario completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione dell'organo di controllo, relazione sulla gestione. Dotarsi di un regolamento di contabilità. |
| Azione di controllo | Verifiche periodiche da parte dell'organo di controllo di revisione. Verifiche periodiche sulla corretta tenuta della contabilità. |

4.10 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs 231/01)

- 1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- 2) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- 3) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- 4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- 5) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- 7) Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- 8) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

I delitti contro la personalità individuale si prestano a numerose discussioni relativamente la tipologia d'utenza che afferisce ai servizi erogati. In particolare, per esempio, con riferimento all'utilizzo dei mezzi di protezione e contenzione che potrebbero configurarsi quali elementi, se abusati, di mantenimento in condizioni di asservimento e segregazione.

La fattispecie di reato si realizza quando qualcuno esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento in stato di soggezione si verifica con azioni di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante promesse di denaro o privilegi.

Così come non è possibile escludere, come da notizie recenti passate dai media, l'eventualità di detenzione di materiale pornografico piuttosto che la possibilità di filmare o fotografare i pazienti in atteggiamenti non tutelanti la dignità della persona e la possibilità di diffondere tale documentazione su siti Internet.

Ricordiamo che la commissione di reato è individuabile con riguardo agli specifici reati in elenco; tuttavia ai fini preventivi ed in ottemperanza ai principi deontologici e etici è opportuno:

- prescrivere codici di comportamento richiamati anche nel codice etico;
- regolamentare, anche nel rispetto della privacy, l'utilizzo di materiale fotografico o

| Processo Interessato | Processi assistenziali |
|-----------------------------------|--|
| Azione preventiva di Contenimento | Richiamare nelle procedure assistenziali i codici etici-comportamentali. Monitorare attentamente i mezzi di contenzione. |
| Azione di controllo | Verifiche sulla corretta applicazione delle procedure. |
| OdV | Relazione all'OdV sulle attività volte |
| Processo Interessato | Gestione dati sensibili DPS |
| Azione preventiva di Contenimento | Regolamentare l'utilizzo di materiale fotografico, l'archiviazione, e la diffusione con particolare riguardo alla diffusione su internet |
| Azione di controllo | Verifiche sulla corretta applicazione delle procedure. |

- altro che documenti le attività dei pazienti;
- definire il responsabile della conservazione della documentazione di cui sopra;
- richiamare nelle procedure assistenziale i codici comportamentali di cui sopra.

3.11 Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs 231/01)

1) Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs 24.2.1998, n. 58, art. 184);

2) Manipolazione del mercato (D. Lgs 24.2.1998, n. 58, art. 185);

Non pare possibile la commissione del reato data l'area operativa di riferimento.

3.12 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs 231/01)

1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

2) Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

Poiché l'ambito salute e sicurezza sul luogo di lavoro è ampiamente normato, le aziende dovrebbero aver già predisposto tutti i documenti (procedure e protocolli, deleghe, organigrammi della sicurezza, programmi formativi, analisi dei rischi in ambito lavorativo, misure di prevenzione) per adempiere a tali disposizioni normative.

Non è quindi necessario duplicare, in riferimento al modello 231, quanto già predisposto in tema di sicurezza, ma nemmeno ritenere sia sufficiente richiamare nel manuale di organizzazione e controllo quanto già prodotto per adempiere la normativa sulla sicurezza del lavoro.

L'art. 9 della legge 123/07 non ha, infatti, solo introdotto i "reati per omicidio colposo e lesioni colpose gravissime, commessi con violazione delle norme anti infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" ma ha anche incrementato le disposizioni che le aziende devono adottare in tema di sicurezza: non più solo prevenire gli incidenti in ambito lavorativo ma anche liberare l'ente dall'eventuale responsabilità amministrativa ex D. Lgs 231/2001.

Fondamentale quindi raccordare in modo adeguato il modello organizzativo e il DVR. In tale senso è opportuno:

- acquisire il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) quale allegato al modello di organizzazione controllo;
- richiamare l'adozione delle linee guida UNI-INAIL del 2001;
- formalizzare il processo di redazione del DVR, prevedendo anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica, in modo di consentire all'organismo di vigilanza una efficace attività di controllo;
- prevedere l'invio all'organismo di vigilanza dei flussi informativi relativamente gli infortuni occorsi, l'attività di controllo effettuata, la sorveglianza sanitaria effettuata, il programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli interventi di miglioramento effettuati.

| Processo Interessato | Salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro |
|-----------------------------------|---|
| Azione preventiva di Contenimento | Acquisire quale allegato al modello organizzativo il DVR. Formalizzare con un protocollo o una procedura le modalità di aggiornamento del DVR. Richiamare nel DVR l'adozione delle linee guida UNI INAIL 2001 |
| Azione di controllo | Verifiche sui corretti adempimenti previsti dal protocollo (SISTRI, MUD, registri) |

3.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs 231/01)

- 1) Ricettazione (art. 648 c.p.);
- 2) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- 3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

Non si ritiene che l'organizzazione possa essere a rischio di commissione di tale reato. Tuttavia si richiama a quanto previsto alla procedura incassi/pagamenti nonché tracciabilità dei flussi finanziari quale attività di prevenzione.

3.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs n. 231/2001)

1) Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis, L. 633/1941).

2) Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).

3) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).

4) Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).

5) Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

6) Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);

7) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).

8) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941);

L'uso di Internet ampiamente diffuso può comportare in maniera residuale la commissione del reato. L'azione di prevenzione è definita dai codici o regolamenti di comportamento per l'uso delle strutture informatiche.

3.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs 231/01)

1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

Il reato è ipotizzabile in modo esteso all'interno dell'organizzazione in caso di procedimenti giudiziario. A tal fine a scopo preventivo deve prevedere nel codice etico e nei codici comportamentali regole chiare e divieti relativamente i comportamenti da assumere.

3.16 Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs n. 231/01)

1) Reati previsti dal Codice penale:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

2) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

• Inquinamento idrico (art. 137):

a) scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);

b) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);

c) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);

d) violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);

e) scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).

3) Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):

• Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);

• Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);

• Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);

• Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);

• Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art.256, co. 6).

4) Siti contaminati (art. 257):

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- 5) Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
 - Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
 - Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- 6) Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
- 7) Inquinamento atmosferico (art. 279):
- Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- 8) Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
- Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta

documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;

- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

9) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, mutilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art.3,co. 6);

10) Reati previsti dal D. Lgs 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Il rischio di accadimento dei reati sopra enunciati è pressoché assente. Tuttavia si ritiene opportuno identificare attraverso un apposito protocollo la gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti speciali, alla gestione SISTRI, e allo smaltimento dei farmaci.

| Processo interessato | Smaltimento dei rifiuti. |
|-----------------------------------|---|
| Azione preventiva di contenimento | Redazione procedura per lo smaltimento dei rifiuti con riferimento anche al trattamento dei rifiuti speciali e allo smaltimento di farmaci. |
| Azione di controllo | Verifiche sui corretti adempimenti previsti dal protocollo (SISTRI, MUD, registri). |

3.17 Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- 3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- 4) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- 5) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- 6) Istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (L. N°167 20/novembre 2017).
- 7) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- 8) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si ritiene che il rischio di commissione di tali reati sia estremamente basso. Fermo il fatto che per tali reati l'ente debba trarne vantaggio.

REATI 231 aggiornati 2020

Reati 231 aggiornati 2020: i reati tributari erano già stati inseriti a catalogo con la legge 157/2019 di conversione del decreto legge 124/2019 in vigore dal 25 dicembre 2019, ma si era in attesa dell'integrazione con le fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'UE. Reati 231 aggiornati 2020: si riepilogano i contenuti che da oggi formano il catalogo delle fattispecie che danno corso alla responsabilità amministrativa da reato (sezione terza del decreto legislativo 231/2001):

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25-ter. Reati societari
- Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato
- Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 25-undecies. Reati ambientali
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia
- Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari
- Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando

In particolare, il testo della disposizione, come attualmente modificato dalla Commissione, aggiunge l'**art.25-quinquiesdecies (Reati tributari)** al **D.lgs 231/2001** prevedendo che: in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 2, comma 1, la **sanzione pecuniaria** fino a **500 quote**;
- per il delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la **sanzione pecuniaria** fino a **400 quote**;
- per il delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante **altri artifici** previsto dall'articolo 3, la **sanzione pecuniaria** fino a **500 quote**;
- per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 8, comma 1, la **sanzione pecuniaria** fino a **500 quote**;
- per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la **sanzione pecuniaria** fino a **400 quote**;
- per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili** previsto dall'articolo 10, la **sanzione pecuniaria** fino a **400 quote**;
- per il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** previsto dall'articolo 11, la **sanzione pecuniaria** fino a **400 quote**.

5. L'organismo di vigilanza (OdV)

In osservanza dell'art. 6, comma 1°, lettera b), del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in attuazione delle DGR della Lombardia di riferimento n° IX/3540 30/05/2012 e successiva N° X/1185 del 20/12/2013, è istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) monocratico, che opera secondo le disposizioni di seguito definite.

5.1 Identificazione dell'organismo di vigilanza e requisiti. Nomina e revoca

L'O.d.V. è composto da un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione; resta in carica per *anni tre* e può essere rinominato.

1. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto, da parte del soggetto interessato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Nel caso del venir meno (per dimissioni, rinuncia ecc..) dell'O.d.V., la nomina del sostituto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il soggetto rimane in carica fino alla scadenza del mandato di *anni tre*;
3. Il mandato dell'O.d.V. può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

5.2 Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza

1. All'O.d.V. sono attribuiti autonomi poteri d'iniziativa e di controllo in ordine al Codice Etico e alla procedure definite nel Modello Organizzativo.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'O.d.V. può ricorrere, in caso di particolari esigenze concordate con il Consiglio di Amministrazione, al sostegno di consulenti esterni e di advisor indipendenti – la Fondazione "Villa Fiori" destinerà, a tal fine, nel budget annuale adeguato importo – nel rispetto della riservatezza della Fondazione stessa e delle relative attività.
3. In osservanza di quanto prescritto dal citato Decreto Legislativo all'O.d.V., è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. In particolare, vengono all'O.d.V. attribuiti i seguenti compiti:
 - vigilare sull'effettiva applicazione del Codice Etico e del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli e i principi, le norme e gli standard generali di comportamento, in detti documenti stabiliti;
 - vigilare sulla adeguatezza degli elementi e delle misure previsti dal Codice Etico e dal Modello;

- formulare proposte circa l'aggiornamento del Codice Etico e del Modello, in caso di modifiche organizzative e/o strutturali della Fondazione o di provvedimenti di legge;
 - formulare proposte in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di accertata violazione del Codice Etico e del Modello;
 - verificare i requisiti di accreditamento e quant'altro previsto dalle DGR di riferimento.
4. La responsabilità primaria dell'attivazione e verifica delle procedure di controllo aziendali, anche per quelle strettamente relative alle aree di attività a rischio di reato 231, resta comunque demandata alla Direzione della Fondazione e forma parte integrante dei processi aziendali;
5. A livello operativo l'O.d.V., coordinandosi con le Funzioni aziendali di volta in volta interessate, potrà:
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio di reato 231;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché, ravvisandone la necessità, predisporre documenti contenenti istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti che verranno circolarizzati a cura della struttura aziendale;
 - verificare e monitorare gli elementi previsti dal Modello – adozione di clausole standard, espletamento di procedure, formazione del personale – siano adeguati alle esigenze dello stesso;
 - condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello.

Potrà inoltre, nel rispetto della normativa sulla privacy:

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o attività aziendali nell'ambito delle aree di attività a rischio di reato 231;
 - accedere agli atti e ai documenti relativi al personale e alle attività svolte nell'ambito delle aree a rischio di reato 231;
 - chiedere informazioni e chiarimenti ai Responsabili delle divisioni aziendali, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali;
 - prendere visione e trarre copia dei libri sociali;
 - compiere ispezioni, controlli, verifiche in ordine al personale e alle altre attività della Fondazione;
 - svolgere ispezioni a campione sulle procedure operative relative alle aree a rischio di reato 231.
1. L'O.d.V. riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale
2. L'O.d.V. definisce, con proprio atto, un programma annuale di verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello. Al termine di ogni semestre l'O.d.V. redige una relazione sull'attività svolta, che trasmette al Presidente e al Direttore Generale. Detta relazione avrà ad oggetto:
- l'attività svolta dall'Organismo nel corso dell'anno;

- le eventuali criticità o fatti di rilievo emersi;
 - gli eventuali interventi correttivi o migliorativi del Modello.
3. L'O.d.V. effettua le verifiche almeno quadrimestrali e, comunque, ogni volta che sia ritenuto opportuno da parte dell'O.d.V., o su richiesta del Presidente e del Direttore Generale e all'ASL di competenza;
 4. Al termine di ogni verifica l'O.d.V. redige apposito verbale, da trasmettere al Presidente e al Direttore Generale;
 5. L'O.d.V. può agire anche relativamente alle segnalazioni su presunte violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo;
 6. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate e le stesse potranno essere presentate dal personale dell'Organismo di Vigilanza, in via diretta o attraverso il proprio responsabile di riferimento. La Fondazione e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.
L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge;
 7. Il personale della Fondazione e in particolare i Responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati a rischio di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza;
 8. L'O.d.V. riceve gli aggiornamenti, modifiche all'organigramma aziendale nelle sue funzioni apicali e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per il Presidente, il Direttore Generale e i Responsabili di Funzione;
 9. L'O.d.V. può essere sentito dal Revisore dei Conti, su richiesta del Presidente.

Clausola generale

Le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Fondazione - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti e Medici, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Organismo Sindacale).

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dal OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative al membro (o ai

membri in caso di organismo collegiale) dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

5.4 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale e l'ATS

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, l'OdV ha queste linee di reporting:

1. Su base continuativa, direttamente verso il Presidente;
2. Verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. A tal fine, l'OdV incontra il Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi e predispose un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sulla sua attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.);
3. "Debiti informativi verso la ASL" da DgR n°X/1185 del 20/12/2013. L'OdV, nel rispetto dei principi di autonomia, trasparenza, correttezza e veridicità, trasmette all'ASL, entro il 28 febbraio di ogni anno una sintetica relazione relativa all'anno precedente, nella quale evidenzia le attività di vigilanza e controllo svolte, con particolare riferimento alle attività afferenti l'accreditamento e il contratto siglato con la ASL. La relazione deve anche indicare le azioni intraprese dall'Ente a fronte di eventuali criticità rilevate;

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati;

In particolare, il reporting ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Struttura, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

5.5 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Struttura ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione di reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- l'afflusso di informazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV;
- l'OdV valuterà a sua discrezione e responsabilità le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, di applicare in conformità a quanto previsto dal Sistema disciplinare, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'OdV.

I Consulenti, i liberi professionisti ed i Partners, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Struttura, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano la Struttura, i suoi Dipendenti o Medici o componenti degli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai Dipendenti, dai Medici o dagli Organi Sociali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti o Medici) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dal OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso al data base è consentito ai membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio Sindacale e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

6 La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in Fondazione sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il personale della Fondazione.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata dal Presidente a tutti i Dipendenti presenti al momento dell'adozione stessa. Ai responsabili di funzione viene consegnata copia del presente Modello; tutti i dipendenti possono richiedere copia del Modello.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Modello Organizzativo, Codice Etico, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società. In particolare, la Struttura ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione (comunicazione scritta iniziale, corso in aula).

6.2 Informazione ai Consulenti ed ai Partner

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Struttura che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A costoro verranno, pertanto, fornite informative sui principi, politiche e le procedure della Struttura, attraverso la consegna, con firma di ricezione del Codice Etico e di Comportamento.

7 Sistema disciplinare

7.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

7.2 Misure per i lavoratori dipendenti

7.2.1 Impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il presente Modello pone in relazione le condotte poste in essere dai lavoratori dipendenti della Struttura, in violazione delle disposizioni del Modello stesso, ai provvedimenti disciplinari previsti dall'apparato sanzionatorio del vigente CCNL, graduandole in relazione alla gravità.

Le sanzioni individuate ai fini del rispetto del Modello sono le seguenti:

1) Rientra nel provvedimento del **rimprovero verbale**:

la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio circolari, istruzioni od altro mezzo idoneo in uso presso la Società.

2) Rientra nel provvedimento del **rimprovero scritto**:

la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

3) Rientra nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico** per un periodo non superiore a 10 giorni:

la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nonché il compimento di atti contrari all'interesse della Società.

4) Rientra nel provvedimento del **licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro** (giustificato motivo):

l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. n. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

5) Rientra nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto** (giusta causa).

l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente presso la Società in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile Formazione.

7.2.2 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure:

Lettera di richiamo

questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

Risoluzione del rapporto

questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del Modello.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Con riferimento a quanto specificato al paragrafo 6.2 del presente Modello si evidenzia che ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da liberi professionisti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite ad hoc nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato decreto.

8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Il presente Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1. attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (che consiste nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) che potrà anche avvenire mediante l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello, con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello stesso. In particolare che:
 - a. sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
 - b. sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.
2. verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Le verifiche e il loro esito sono oggetto del report, come evidenziato al precedente paragrafo 5.3, al Consiglio d'Amministrazione. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

9 Whistleblowing

In relazione all'estensione del "**whistleblowing**", ovvero l'eventuale denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti, introdotto con la legge n. 179 del 30 novembre 2017 (**«Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»**), le Organizzazioni dotate di un Modello 231 dovranno individuare uno o più canali che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite, tenuto conto che almeno un canale informativo deve essere idoneo a garantire la riservatezza del segnalante. Inoltre, il Modello dovrà prevedere il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, nonché sanzioni nei confronti di chi dovesse violare dette misure di tutela e di chi, con dolo o colpa grave, dovesse formulare segnalazioni infondate. (vedi Procedura e modulo di segnalazione illeciti allegata)

10 Documentazione allegata

Al presente documento si allegano:

- Mappatura dei processi con rischi di reato identificati e pesatura del rischio (aggiornata al 12/04/2019);
- Elenco procedure documentate del sistema qualità (aggiornata al 17/04/2019).